

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CRISPANO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO
SPESA COMUNALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE
CONSEQUENTI ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO NAZIONALE PER CONTRASTARE
LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19.**

TRA

Il Comune di Crispano Codice fiscale 80027620634, nella persona del Dott. Nicola Mazzara che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del I Settore, giusta Decreto Sindacale

E

l'esercizio commerciale _____ con sede in _____ Via
_____ P.IVA _____, nella persona di _____ che
interviene al presente atto in qualità di _____;

In esecuzione dell'art. 2, comma 4, lettera a), dell'ODCPC n. 658/2020 e della deliberazione di Giunta Comunale n 36 del 01/04/2020 di approvazione dei criteri generali per l'attuazione dell'intervento denominato "Buoni Spesa".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei "Buoni Spesa" Comunali per l'acquisto di generi alimentari prodotti per l'igiene della persona e della casa, prodotti per la prima infanzia, medicinali e prodotti farmaceutici, presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa, del valore unitario di € 25,00, sono rilasciati dal Comune di Crispano e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato esclusivamente per l'acquisto generi di prima necessità.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di relativa fattura elettronica, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto nonché rendicontazione, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

Il pagamento avrà luogo nei termini previsti per legge, fatti salvi gli esiti dei relativi controlli antimafia e fiscali, cui gli enti preposti sono tenuti.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI BUONI

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

I buoni spesa potranno essere utilizzati per l'acquisto di prodotti delle seguenti categorie merceologiche: alimentari, prodotti per l'igiene della persona e della casa, prodotti per la prima infanzia, medicinali e prodotti

farmaceutici. Sono esclusi tassativamente: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.07.2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 8 – CONTROLLI

I servizi sociali comunali effettuano controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'articolo 5 e di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Crispano.

In caso di controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Napoli Nord, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – NORME FINALI

La presente convenzione è sottoscritta mediante scrittura privata e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Il Comune di Crispano

L'Esercizio Commerciale _____